

Professionisti

LE AGGREGAZIONI

Porte aperte ai finanziatori
I soci investitori potranno detenere al massimo un terzo del capitale

Le op
Si pos
o con

Studi in società al via in cinque mosse

Il quadro civilistico è completo: dal 22 aprile sarà possibile costituire le Stp

Valentina Maglione

È l'ora del debutto per le società tra professionisti. Fra due settimane, infatti, da lunedì 22 aprile, sarà possibile dare vita alle nuove Stp. È l'effetto dell'entrata in vigore del decreto 24 dell'8 febbraio 2013, emanato dal ministro della Giustizia, di concerto con lo Sviluppo economico e pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 81 di sabato 6 aprile. Si completa così - almeno per quel che riguarda i tasselli civilistici - il mosaico delle Stp. Si tratta di uno strumento delineato dalla legge di stabilità del 2012 (la 183 del 2011), che solo ora, a distanza di quasi un anno e mezzo, trova le disposizioni attuative.

Le nuove Stp si affiancano agli altri modelli societari già a disposizione dei professionisti che vogliono esercitare

I NODI DA SCIogliere

Resta da chiarire se il reddito prodotto sarà considerato d'impresa o professionale e come versare i contributi

L'attività in comune. Strutture di settore e non troppo gettonate. A partire dalle società tra avvocati: tenute a battesimo dal decreto legislativo 96 del 2001 e costituite come società in nome collettivo (in attesa del restyling con l'apertura alle società di capitali previsto dalla riforma forense) erano, secondo i dati raccolti dal registro delle imprese da Unioncamere-Infocamer, 114 a fine 2012.

Mentre le società di ingegneria (società di capitali o cooperative regolate dal Codice dei contratti pubblici, il decreto legislativo 163 del 2006) iscritte all'ente previdenziale Inarcassa erano 5.712 a fine 2012 (5.333 Srl, 220 Spa e 159 consorzi e coop).



Incompatibilità

Un socio non può partecipare a più di una società tra professionisti. In base alle norme esistenti, e a meno che non arrivino interpretazioni diverse, questo vincolo vale sia per il socio professionista, sia per il socio di capitale. L'incompatibilità vale anche per le società multidisciplinari e si applica per tutta la durata di iscrizione della società all'ordine di appartenenza. Il vincolo viene meno quando il recesso del socio, la sua esclusione, o il trasferimento della partecipazione producono effetti sul rapporto sociale.

Queste compagini non spariscono con il debutto delle Stp, come anche le associazioni professionali, che sono la forma tipica dell'esercizio "aggregato" dell'attività professionale.

Per i professionisti, quindi, è tempo di valutare se conviene o no aprire una Stp. Un'opzione che, per i più giovani, può essere vagliata al momento di avviare l'attività. Mentre i professionisti già "strutturati" in uno studio devono decidere se e come trasformare la loro organizzazione (si veda anche l'articolo a fianco). Le variabili da considerare sono molte: dalle valutazioni sui soci a quelle su forma e oggetto sociale, con la possibilità di costituire società aperte a professionisti diversi, fino all'esame delle alternative alla Stp.

In particolare, devono essere pesati opportunità e limiti delle nuove società. Queste strutture, infatti, possono essere costituite come società di persone, ma anche come società di capitali o cooperative. E tra i soci, a fianco dei professionisti, possono entrare anche gli investitori. Aperture che però la legge ha vincolato: prevedendo, in primo luogo, che il capitale sociale debba restare in mano ai professionisti per i due terzi e stabilendo, inoltre, che ciascun socio possa partecipare a una sola società. Si tratta, in realtà, di limiti che già suscitano perplessità.

Per Armando Zambrano, presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri e coordinatore del Pat, la sigla che riunisce le professioni tecniche, «sarebbe necessario abbattere il "paletto" della partecipazione a una sola società. È un vincolo - spiega - fissato dalla legge di stabilità un anno e mezzo fa, ma nel frattempo il mondo è cambiato. Oggi, di fronte alla crisi mondiale e al mercato sempre più aggressivo, dobbiamo rendere più competitive le professioni».

Bisogna considerare, inoltre, i nodi - rilevanti - che restano da sciogliere. Infatti, il regolamento non affronta la questione del regime fiscale e previdenziale da applicare alle Stp. Il punto è centrale: perché se, da un lato, il reddito prodotto dalla società dovrebbe essere qualificato come reddito d'impresa, dall'altro lato i professionisti spingono perché sia identificato come reddito professionale.

Come andrà il debutto delle Stp? «Non ci aspettiamo la corsa alla creazione di nuove società - osserva Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro e del Cup - perché i professionisti hanno bisogno di studiare le nuove disposizioni e metabolizzarle prima di usarle. I primi risultati si vedranno tra un paio di mesi». «Ora la vera sfida - le fa eco il presidente del Consiglio nazionale degli architetti Leopoldo Freyre - è promuovere le nuove Stp».



Esame a tappe

Gli aspetti da considerare prima di decidere se attivare una società tra professionisti

1 DECIDI CHI SARANNO I SOCI

I soci professionisti

Possono costituire le nuove società tra professionisti (Stp) i professionisti iscritti agli ordini e ai collegi, anche in sezioni diverse. Porte aperte, inoltre, ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in possesso di titolo di studio che abilita all'esercizio della professione.

I soci professionisti devono detenere almeno i due terzi del capitale sociale: altrimenti, la società deve essere sciolta e cancellata dall'albo professionale. I professionisti soci devono osservare il codice deontologico del loro ordine e possono opporre agli altri soci il segreto sulle attività professionali che esercitano

Il ruolo degli investitori

Nelle Stp possono entrare anche i soci investitori, che possono detenere, al massimo, un terzo del capitale sociale. Per essere ammessi, gli investitori devono possedere i requisiti di onorabilità richiesti per l'iscrizione all'albo al quale è iscritta la Stp, non

devono avere subito misure di prevenzione reali o personali, né avere riportato condanne definitive alla reclusione per due anni o più per reati non colposi (a meno che non ci sia stata riabilitazione) e non devono essere stati cancellati da un albo per motivi disciplinari

I limiti di partecipazione

Ciascun socio può partecipare a una sola Stp, anche se si tratta di società multidisciplinari. Il limite vale senza dubbio per i soci professionisti. Resta uno spiraglio per i soci investitori: il decreto - come precisa la relazione di accompagnamento - lascia «all'interprete» la decisione

sull'applicabilità del vincolo anche ai soci di capitali. Il limite vale per tutto il periodo in cui la società resta iscritta all'ordine di appartenenza. L'incompatibilità viene meno con il recesso del socio, la sua esclusione o il trasferimento della sua partecipazione alla società tra professionisti

2 SCEGLI FORMA E OGGETTO DELLA SOCIETÀ

Al debutto le società di capitali

Le Stp possono essere costituite come società di persone o di capitali: quindi, i professionisti possono scegliere di costituire società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, società per azioni, a responsabilità limitata e in accomandita per azioni.

I più giovani (fino a 35 anni) possono dare vita anche a Srl semplificate, che richiedono un capitale sociale minimo (da 1 a 10 mila euro). Le Stp, infine, possono essere cooperative con almeno tre soci. In ogni caso, la denominazione sociale deve indicare che si tratta di «società tra professionisti»

Possibile l'oggetto multidisciplinare

Le nuove società tra professionisti devono avere come oggetto sociale l'esercizio di attività professionali regolate nel sistema degli ordini. Per i professionisti diventa possibile, soprattutto, dare vita a società multidisciplinari. Le Stp possono

essere costituite, infatti, anche per l'esercizio di più attività professionali. Resta fuori dal raggio d'azione delle Stp l'attività notarile. Infatti, lo svolgimento di pubblici uffici, come quella notarile, non può essere oggetto dell'attività in forma societaria

3 ISCRIVI LA SOCIETÀ AI REGISTRI

La registrazione in Camera di commercio

La Stp, una volta costituita seguendo le regole per il tipo di forma societaria scelta, deve essere iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese presso la Camera di commercio, istituita nel 2001 per accogliere le società tra avvocati. Questa iscrizione ha la funzione

di certificazione anagrafica e di pubblicità-notizia per verificare le eventuali incompatibilità dei soci. Il decreto ministeriale - come precisa la relazione illustrativa - lascia poi inalterati gli effetti dell'iscrizione al registro delle imprese stabiliti per i vari modelli societari dal Codice civile

L'iscrizione all'albo «prevalente»

Oltre che nel registro delle imprese, la Stp deve essere iscritta in una sezione speciale ad hoc dell'albo o del registro tenuto dall'ordine o dal collegio al quale appartengono i soci professionisti. Se la società è multidisciplinare, deve essere iscritta

nell'albo o nel registro relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo. I soci possono però decidere di non qualificare un'attività come prevalente: in questo caso, la Stp deve essere iscritta a tutti gli albi o i registri ai quali appartengono i soci professionisti

4 VALUTA RESPONSABILITÀ E PROFILI FISCALI

Rispondono soci e società

I soci professionisti della Stp restano responsabili individualmente per le violazioni disciplinari, in base alle regole deontologiche degli ordini o dei collegi ai quali sono iscritti. Anche la società risponde in via disciplinare delle violazioni delle norme

deontologiche dell'ordine al quale è iscritta. Se poi la violazione deontologica commessa dal socio professionista è iscritta in un ordine o un collegio diverso da quello della società è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società

I nodi di fisco e previdenza

Il decreto ministeriale non si occupa di regolare i profili fiscali e previdenziali delle Stp. Questo perché - come si legge nella relazione di accompagnamento - la legge 183 del 2011, da cui prende le mosse il decreto attuativo, non fa alcun

riferimento a questi temi. Restano ferme le scelte fatte per le società di ingegneria (dove il reddito prodotto viene considerato reddito d'impresa) e per le società tra avvocati (dove, al contrario, il reddito deve essere qualificato come reddito di lavoro autonomo)

5 CONSIDERA LE ALTERNATIVE

Confermate le strutture esistenti

Il debutto delle Stp non cancella le strutture su cui possono già contare i professionisti che intendono lavorare insieme. A partire dalle associazioni professionali, che rappresentano la forma tipica per l'esercizio in comune dell'attività professionale. Restano

in campo anche le società aperte ai professionisti. Si tratta delle società semplici, delle società tra avvocati (disciplinate dal decreto legislativo 96 del 2001 ma che devono essere riviste in base alle indicazioni della riforma forense del 2012) e delle società di ingegneria (regolate dal decreto legislativo 163 del 2006)